

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini
(aborto infettivo di Bang)

(del 27 maggio 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il continuo progresso della scienza veterinaria nel campo della profilassi, la lotta contro le malattie infettive del bestiame ha assunto grande importanza nella economia agricola del nostro paese. Nell'ultimo ventennio gli sforzi della Confederazione con l'appoggio tecnico e finanziario dei Cantoni, si intensificarono specialmente nella profilassi contro la febbre aftosa, la tubercolosi bovina e la malattia di Bang o brucellosi.

Contro la febbre aftosa degli animali ad unghia fessa, che fino al 1938 aveva un carattere endemico, la Confederazione ha creato l'Istituto vaccinogeno federale a Basilea, dove si produce il fabbisogno nazionale di vaccino, che viene usato a titolo preventivo per circoscrivere i focolai di infezione. Con il suo razionale impiego e con la macellazione immediata del bestiame aftoso, la Svizzera è riuscita a dare all'infezione un carattere sporadico, limitandone i danni e i pericoli. Solo così fu possibile organizzare una razionale lotta contro la tubercolosi dei bovini. Basando la sua azione sulla legge del 29 marzo 1950, la Confederazione diede un efficace impulso al risanamento del patrimonio bovino nazionale. All'azione aderì il nostro Cantone con il decreto esecutivo del 26 marzo 1945 e con la dichiarazione di obbligatorietà del 28 marzo 1952. Nel corso di dieci anni (1945 - 1954) il nostro Cantone ha sradicato la tubercolosi bovina, eliminando 5154 capi di bestiame e raggiunse fra i primi Cantoni svizzeri l'ambito traguardo.

Quale corollario subentra ora la lotta contro la brucellosi bovina, divenuta attuabile con la scoperta di nuovi metodi diagnostici delle brucelle nel latte. La richiesta degli igienisti e dei consumatori che venga messo in commercio latte di buona qualità, specialmente dal lato igienico, venne accolta dall'Assemblea federale che, nel quadro delle disposizioni di applicazione della legge federale del 3 ottobre 1951 sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, nello Statuto del latte del 29 settembre 1953 sancì le seguenti direttive fondamentali (vedi articoli 1 e 2):

1. Il latte fornito nei centri di raccolta per il consumo deve essere sottoposto almeno una volta all'anno ad un esame batteriologico concernente la tubercolosi e la malattia di Bang.
2. Le mandrie trovate infette devono esser controllate per individuare i capi che eliminano i germi della tubercolosi e della malattia di Bang.
3. Per ottenere un sollecito miglioramento della qualità del latte, sia dal lato organolettico che igienico, verranno fissati dei prezzi scalari, al più tardi un anno dopo che le Autorità avranno dato ai produttori la possibilità di eliminare il bestiame che emana germi della tubercolosi e della malattia di Bang. Ciò deve avvenire al più tardi entro il 1. maggio 1958.

Questi principi vennero accolti e sviluppati dal Consiglio federale, che il 23 dicembre 1953 ha emanato il decreto concernente la lotta contro l'aborto

epizootico di Bang, e dal Dipartimento dell'economia pubblica con l'ordinanza del 20 giugno 1954. Nel decreto sono fissate le direttive generali tecniche e finanziarie per la esecuzione organica di questa inderogabile azione collettiva di risanamento del patrimonio bovino nazionale. Preme al Consiglio federale che i Cantoni svolgano la lotta senza ulteriori remore. Le regioni di montagna dedite all'allevamento del bestiame bovino devono mettersi alla avanguardia. Solo quando esse saranno esenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, potranno fornire bestiame sano per le regioni del piano e per l'esportazione, che negli anni del dopoguerra ha subito una stasi, in gran parte dovuta al ritardo registrato in Svizzera, rispetto ad altri paesi (Olanda, Danimarca) nella lotta contro le due infezioni.

In armonia con le disposizioni federali e facendosi interprete del desiderio della imponente schiera dei consumatori di latte e delle organizzazioni agricole interessate all'allevamento del bestiame bovino ed all'industria casearia, questo Consiglio ha elaborato il disegno di legge del quale illustriamo i punti essenziali.

1. Per rendere efficace l'azione proponiamo la adesione obbligatoria di tutto il bestiame bovino del Cantone, invece di limitarla alle 80 latterie ed alle 30 centrali di scrematura, come impone lo Statuto del latte. Questi centri di raccolta assorbono il latte destinato al commercio, che costituisce, grosso modo, i quattro quinti della produzione ticinese. Sarà così possibile individuare tutti i casi di infezione attraverso il controllo sistematico del latte. Unitamente a quelli diagnosticati dai veterinari per casi di aborto o parto prematuro, lo Stato potrà ordinare la macellazione immediata di tutti i capi che eliminano brucelle nel latte o dalle vie genitali.
2. Per impedire la estensione dei focolai di infezione sono ordinate misure di carattere generale inerenti alla notifica obbligatoria di eliminazione di brucelle, all'isolamento, all'acquisto di bestiame esente dall'infezione, alla vaccinazione preventiva, all'alpeggiatura. Sarà compito del Consiglio di Stato e dei Servizi tecnici di dare le direttive necessarie e controllarne l'esecuzione.
3. L'indennizzo del bestiame eliminato avviene secondo le direttive federali. Appositi periti nominati dal Consiglio di Stato stimano il bestiame sotto la vigilanza diretta dell'Ufficio veterinario cantonale, valutandolo in funzione dei pregi e dei difetti. Il proprietario riceve un indennizzo massimo dell'80 % del valore di stima.
4. Per evitare che il proprietario e lo Stato debbano sopportare il danno derivante dalla eventuale confisca parziale o totale della carne del bestiame macellato, viene istituito, sotto la amministrazione del Dipartimento della agricoltura, un Fondo di compensazione, alimentato dal contributo di Fr. 5,— che pagano sia il proprietario sia l'acquirente per ogni capo eliminato. Questo sistema assicurativo dà ottimi risultati nel campo della lotta contro la tubercolosi dei bovini, registrando annualmente un bilancio attivo.

Il sacrificio finanziario che il Cantone si accinge a sopportare è sussidiato dalla Confederazione nella misura del 25 % per le spese di carattere generale (diagnosi, vaccinazioni) e del 40 % sull'indennizzo per la eliminazione del bestiame. Esso è giustificato dai vantaggi che derivano nel campo dell'economia agricola, alpestre e casearia, e risponde al concetto basilare della legge federale sull'agricoltura che è la conservazione del ceto rurale e costituisce un contributo notevole allo sforzo che il Ticino compie per impedire lo spopolamento delle Valli. L'eliminazione del bestiame bovino che espelle brucelle sarà una grande realizzazione anche per la prevenzione della brucellosi umana, cui sono particolarmente esposti i veterinari, i macellai, le persone che si dedicano al-

l'agricoltura ed alla pastorizia, i consumatori di latte non sufficientemente bollito.

Raccomandando l'annesso disegno di legge alla vostra sollecita attenzione, vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

LEGGE

concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini
(aborto epizootico di Bang)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto federale concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili del 29 settembre 1953 (Statuto del latte);
visto il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1953 concernente la lotta contro l'aborto epizootico dei bovini e la relativa ordinanza del Dipartimento della economia pubblica, del 20 giugno 1954;
letto il messaggio 27 maggio 1955 n. 551 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

La lotta contro la brucellosi dei bovini ha lo scopo di individuare i capi infetti, di isolare ed eliminare quelli che espellono brucelle nel latte o dalle vie genitali, di proteggere e mantenere indenne dall'infezione il bestiame bovino. *Scopo*

Art. 2.

La lotta contro la brucellosi dei bovini è obbligatoria in tutto il Cantone. *Obbligatorietà*

Art. 3.

Ogni caso di aborto cagionato nel bestiame bovino dal bacillo di Bang o sospetto tale, oppure ogni eliminazione di brucelle nel latte o dalle vie genitali deve essere annunciato al Dipartimento dell'agricoltura, conformemente alla legge federale del 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie. *Notifica*

Art. 4.

L'importazione nel Cantone di bestiame bovino da reddito e d'allevamento è autorizzata solo se accompagnata da un certificato veterinario di esenzione da brucellosi. *Importazione di bestiame bovino*

Art. 5.

Il Dipartimento dell'agricoltura emana ogni anno le prescrizioni sanitarie inerenti alla profilassi contro la brucellosi durante l'alpeggiatura.

Alpeggiatura

Art. 6.

Il Dipartimento dell'agricoltura può dichiarare obbligatoria la vaccinazione preventiva del bestiame giovane, se le condizioni profilattiche lo richiedono.

Vaccinazione preventiva

Art. 7.

Il commercio del latte che contiene brucelle e dei prodotti da esso ricavati, è proibito.

Latte e latticini

Art. 8.

La macellazione del bestiame bovino eliminatore di brucelle è obbligatoria. Nell'attesa della macellazione il bestiame deve essere isolato, possibilmente in stalla separata, e marcato all'orecchio destro con un foro rotondo di due centimetri di diametro.

Isolamento, macellazione, indennizzo

Al proprietario viene versato un indennizzo fino all'80 % del valore di stima, fissato dai periti ufficiali.

Art. 9.

Presso il Dipartimento dell'agricoltura è istituito un fondo per la compensazione del danno che deriverebbe se, alla ispezione delle carni, la carcassa del bestiame eliminato non risultasse totalmente od in parte atta al consumo. Per ogni capo, sia il proprietario sia l'acquirente del bestiame eliminato versano al Fondo Fr. 5.—.

Fondo di compensazione

Art. 10.

Le spese per le prestazioni veterinarie, d'analisi e di vaccinazione ordinate dallo Stato sono a carico del Cantone.

Spese

Art. 11.

Le infrazioni alla presente legge sono punite conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1953, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

Infrazioni

Art. 12.

Il Consiglio di Stato emana il decreto di applicazione della presente legge.

Decreto di applicazione

Art. 13.

La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta la approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Entrata in vigore